

CAMERA CIVILE DI BARI

aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili

STATUTO

(come modificato nell'Assemblea del 26 giugno 2019)

Art. 1

1. È costituita nel Circondario del Tribunale di Bari la “Camera Civile di Bari – aderente all'Unione Nazionale delle Camere Civili”, fondata con atto del 26 maggio 1989 dagli avvocati Nicola Affatati, Ettore Bucciero, Antonio De Palo, Vincenzo Galli, Aurelio Augusto Metta e Giancarlo Russo Frattasi.

Art. 2

1. Gli scopi perseguiti dalla Camera Civile di Bari si ispirano a quelli previsti all'art. 2 dello Statuto dell'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) e comunque perseguono il fine di:

a. promuovere in tutte le sedi l'adeguamento dell'ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire comunque al miglior funzionamento della giustizia civile; mantenere alto il prestigio dell'avvocatura; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale, sia nei rapporti con le parti che nella colleganza professionale; concorrere alla migliore tutela degli interessi dell'avvocatura, nonché degli utenti della giustizia;

b. promuovere iniziative utili per l'attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni, e quant'altro ritenuto utile;

c. promuovere, specialmente in favore dei giovani, le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l'amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità;

d. tenere i contatti con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori, con le altre associazioni forensi, con le Autorità Giudiziarie e con i rappresentanti dei pubblici poteri, per proposte ed iniziative, sempre nell'interesse del miglior funzionamento della Giustizia Civile.

Art. 3.

1. Alla Camera Civile di Bari possono aderire gli avvocati e i praticanti che svolgono la loro attività prevalentemente nel settore del diritto civile.

2. È prevista la nomina di soci onorari da parte del Consiglio Direttivo, esenti da quota associativa e non aventi diritto di voto.

3. La qualità di socio non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa* e cessa per dimissioni volontarie, esclusione o morte.

4. L'esclusione può essere deliberata soltanto per il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 9, comma 1, lett a e per gravi motivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considera grave motivo di esclusione il mancato pagamento della quota associativa per tre annualità consecutive.

Art. 4

1. I soci si distinguono in ordinari, fondatori e anziani.

2. Fondatori sono i soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

3. Anziani sono i soci da più di quindici anni in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 5

1. Sono organi dell'associazione il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, l'Assemblea dei soci.

Art. 6

1. L'Assemblea:

- a. approva l'operato del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo;
- b. delinea il programma di massima dell'attività della Camera Civile;
- c. elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.

Art. 7

1. L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso da comunicarsi, con qualsiasi mezzo, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

2. In seduta straordinaria l'Assemblea può essere convocata, con avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ad iniziativa del Presidente, oppure del Consiglio Direttivo a maggioranza, oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci iscritti o di almeno cinque soci che siano fondatori o anziani.

3. L'ordine del giorno è stabilito con delibera del Presidente sentito il Consiglio Direttivo.

4. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti.

5. In seconda convocazione, la validità è assicurata qualunque sia il numero dei presenti.

6. Non possono partecipare all'Assemblea i soci non in regola con il pagamento delle quote associative.

7. Sono consentite le deleghe in misura non superiore a due per socio.

Art. 8

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio, su presentazione di liste che devono prevedere almeno 1/3 dei candidati del genere meno rappresentato.

2. Il Presidente può nominare un Vice-Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo.

3. I componenti del Consiglio Direttivo non sono rieleggibili per più di tre mandati consecutivi.

4. Le cariche di Presidente e Segretario non possono essere ricoperte per più di due dei tre predetti mandati.

5. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese.

7. Decade dalla carica il componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive, o per cinque volte nell'anno solare, non partecipi alle sedute del Consiglio.

8. In caso di cessazione per qualsiasi ragione del rapporto associativo di uno dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero di dimissioni o decadenza dalla carica, il Consigliere uscente è sostituito, per lo scorcio del mandato, dal primo candidato non eletto dall'Assemblea. In mancanza, è convocata senza indugio l'Assemblea per l'elezione del nuovo componente.

9. Il Presidente, quando lo ritenga opportuno, può invitare il suo predecessore, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo.

Art. 9

1. Il Consiglio Direttivo:

- a. dispone l'ammissione di soci alla Associazione previa verifica della iscrizione nell'Albo Professionale degli Avvocati o nel Registro dei Praticanti Abilitati al Patrocinio, della mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio, nonché dell'esercizio continuativo della professione;
- b. provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l'ammontare del contributo annuale a carico dei soci;
- c. attua il programma di massima delle attività deliberate dall'Assemblea;
- d. delibera le opportune iniziative per la attuazione degli scopi della "Camera Civile di Bari";
- e. redige – a mezzo del Tesoriere – un rendiconto economico e finanziario annuale;
- f. può nominare un Presidente Onorario ai sensi dell'art. 11;
- g. Delibera l'esclusione dei soci quando previsto.

2. Il Consiglio Direttivo, per l'esecuzione di particolari iniziative, può nominare un Coordinatore scelto fra i soci, il quale avrà la facoltà di costituire una Commissione, la cui composizione sarà approvata dallo stesso Consiglio Direttivo; può altresì costituire direttamente una o più Commissioni che operino in sinergia con il medesimo Consiglio Direttivo.

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno tre giorni prima dell'adunanza e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

2. La convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione, anche in teleconferenza o videoconferenza, di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.

4. Il Presidente può sottoporre singole delibere di ordinaria amministrazione al voto del Consiglio Direttivo mediante consultazione a distanza o con strumenti telematici. In questa ipotesi qualsiasi componente del Consiglio può chiedere che la questione sia trattata in apposita riunione.

5. Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo, anche assunte ai sensi dei commi 3 e 4 di questo articolo, vengono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11

1. Il Presidente della Camera Civile di Bari ne ha la rappresentanza legale.

2. Il Presidente vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

3. In situazioni di particolare urgenza, il Presidente può adottare con proprio decreto motivato provvedimenti di competenza dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. In tali casi, il Presidente deve convocare l'organo competente alla delibera entro quindici giorni dal proprio decreto per sottoporlo a ratifica.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento.

5. Il Presidente Onorario è qualifica onorifica che può essere attribuita, sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, ad uno degli associati che abbia ricoperto la carica di Presidente e che, in tale funzione, abbia acquisito particolare merito per il servizio reso. Al Presidente Onorario il Presidente può delegare proprie funzioni rappresentative.

Art. 12

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

2. Il Collegio decide sulle controversie insorte all'interno della Associazione ed è investito delle funzioni attribuite dalle vigenti norme ai Revisori Ufficiali dei conti.

3. Le decisioni del Collegio dei Probiviri possono essere impugnate dinanzi al Collegio dei Probiviri dell'Unione Nazionale delle Camere Civili entro sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati.

Art. 13

1. Il patrimonio della Camera Civile è costituito dai contributi dei soci, da donazioni ed eredità elargite per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altra entrata a qualsiasi titolo legittimamente pervenuta.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, salvi i casi previsti dalla legge.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione è fatto obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altra associazione con scopi simili o comunque a fini di pubblica utilità, salvo eccezioni imposte dalla legge.